



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

ATTO N. 790 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.	OSSERVAZIONI TECNICO NORMATIVE AL TESTO BASE
TITOLO I	
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE	
Capo I	
Eventi sismici anni 1982/1984	
Art. 1	
(Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)	Si rileva che questo articolo 1 del testo base del DDL in esame ricalca il contenuto dell'articolo 1 della L.r. 4/2011 (<i>Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese</i>) che, alla medesima stregua dell'odierno intervento normativo, stabiliva che gli interventi di ricostruzione non ancora ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento dovevano essere ultimati entro sei mesi dall'entrata in vigore della



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

	stessa L.r. 4/2011. Indicavano altresì in 30 giorni i termini per gli adempimenti che dovevano essere eseguiti (al contrario della presente disposizione di cui all'articolo 1 che prevede termini di 60 giorni) e stabiliva infine che <u>il mancato rispetto dei termini medesimi comportava la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso</u> (cfr. comma 4 dell'articolo 1, L.r. 4/2011). Tanto premesso, ritenuto che la richiamata disposizione abbia già prodotto i suoi effetti attesa l'intervenuta decadenza dal contributo in data 30.09.2011, sembra inopportuna l'abrogazione del suindicato articolo 1 della L.r. 4/2011, come prevede il successivo articolo 17 del DDL in esame, ciò tenuto conto, appunto, degli effetti che detta disposizione ancora ad oggi sta producendo, in relazione ai procedimenti pendenti, proprio con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata L.r. 4/2011.
1. Gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento, devono essere completati entro mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
2. L'interessato deve produrre al comune competente la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza del contributo e l'avvio del procedimenti di revoca dello stesso da parte del comune competente.	
Art. 2	Si rileva che i commi 1 e 3 dell'articolo 2 del testo base si pongono in ripetizione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della stessa L.r. 4/2011. Posta la già richiamata inopportunità di procedere con l'abrogazione delle norme della L.r. 4/2011, si suggerisce pertanto di eliminarli, salvo il contenuto del comma 2 di questo articolo 2 da inserire quale articolo a sé stante nel corpo del DDL in esame trattandosi di norma di diritto intertemporale.
(Competenze dei comuni)	
1. Il comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto previa verifica della regolarità della documentazione	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

prodotta a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.	
2. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale sia stata prodotta al comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1 per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
3. Il comune in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1 dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'avvio del procedimento di revoca.	
Capo II	
Disposizioni in materia di entrata	
Art. 3	
(Riscossione diretta)	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.	Si rileva che un intervento normativo di tal guisa è stato introdotto anche nella legislazione delle seguenti regioni: Lombardia – L.r. 3.08.2011, n. 11, articolo 6; Lazio – L.r. 23.12.2011, n. 19, articolo 4; Marche – L.r. 28.12.2011, n. 28, articolo 9; Puglia – L.r. 30.12.2011, n. 38, articolo 5; Veneto – L.r. 18.03.2011, n. 7, articolo 3. Purtuttavia si suggerisce, innanzitutto, di inserire un richiamo testuale all'articolo 9 del D.Lvo 68/2011 (<i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</i>) il quale, appunto, stabilisce che viene assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In secondo luogo si suggerisce di inserire nel testo dei riferimenti temporali precisi in relazione alla portata applicativa della disposizione in oggetto. In particolare si suggerisce di chiarire a partire da quando dovrebbe valere la riscossione diretta e con riferimento a quali delle somme già riscosse. Si suggerisce infine di sostituire le parole “presso la tesoreria regionale” con le parole “in apposito conto corrente presso la tesoreria regionale”.
---	--



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.	
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.	
Capo III	
Credito e attività produttive	
Art. 4	
(Sostegno all'accesso al credito delle PMI)	
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. "Servizi finanziari alle imprese" del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l'esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.	
2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.	
3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").	
Art. 5	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

(Norme in materia di attività di cava)	Questo articolo 5 del testo base prevede due ipotesi di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La prima ipotesi (contemplata al comma 1), riguarda i casi di coloro che hanno richiesto ovvero già ottenuto l'accertamento di giacimento di cava (che in termini concreti deve essere interpretato non come richiesta originaria di accertamento di giacimento di cava, ma come eventuale richiesta di ampliamento di giacimento di cava già accertato). La seconda ipotesi (contemplata al comma 2) riguarda invece il caso di proroga delle autorizzazioni in capo a coloro che non abbiano presentato una richiesta di ampliamento di giacimento di cava.
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

dei volumi autorizzati.	
2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.	
Capo IV	
Disposizioni in materia di spese	
Art. 6	
(Finanziamento attività in materia di energia)	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità Previsionale di Base 08.1.021 di nuova istituzione denominata "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 5551 n.i.).	
2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la Legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).	
Art. 7	
(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)	
1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2009, n. 800.	Si rileva che il riferimento normativo preciso è Decreto Interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Art. 8	
(Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)	
1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.	
2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CORECOM regionale, individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla UPB 02.1.016 (cap. 5855).	
TITOLO II	
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI	
Art. 9	
(Ulteriori modificazione alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)	
1. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è sostituito dal seguente:	Per motivi di chiarezza, si suggerisce l'opportunità di riportare i riferimenti normativi intervenuti precedentemente a modifica ovvero integrazione delle medesime norme oggetto di modifica da parte del DDL in esame. Si suggerisce quindi un testo riformulato nei seguenti termini: “1. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), come sostituito dall'articolo 120 della l.r. 8/2011, poi modificato dall'articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:”



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

“5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.”.	
Art. 10	
(Ulteriori modificazione alla legge regionale 18 febbraio 2004, n.1)	
1. L'articolo 22-quater della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.	“1. L'articolo 22-quater della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), come aggiunto dall'articolo 73, della l.r. 8/2011 , è abrogato.”
Art. 11	
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)	
1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità,	La <i>ratio</i> di questa disposizione modificativa del comma 7 bis dell'articolo 17 della L.r. 21/2004 si rinviene nella circostanza che, quanto <u>agli impianti per la</u>



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

sanzioni e sanatoria in materia edilizia), le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.	<u>produzione di energia da fonti rinnovabili non riconducibili ad interventi edilizi (ad esempio le pale eoliche)</u>, trova diretta applicazione il D.lvo 3.03.2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>) il quale prevede (art. 44) una specifica disciplina sanzionatoria nel caso di impianti eseguiti in assenza dell'autorizzazione prevista dallo stesso D.lvo ovvero in assenza o in difformità rispetto alla procedura abilitativa semplificata. Detto regime sanzionatorio inoltre è richiamato proprio dal Reg. reg. 29 luglio 2011, n. 7 (<i>Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</i>) che trova applicazione con riferimento a quegli impianti non collegati agli interventi edilizi. Ciò premesso, l'attuale formulazione di cui al comma 7 bis dell'articolo 17 della l.r. 21/2004, come aggiunto dall'articolo 114, comma 5, l.r. 8/2011, potrebbe dar adito a dubbi interpretativi ed ingenerare quindi confusione tra impianti ricollegabili ad interventi edilizi e quelli non ricollegabili a questi ultimi. Con la proposta in oggetto, pertanto, si è voluto ribadire e chiarire che <u>la procedura di accertamento in conformità di cui all'articolo 17 della l.r. 21/2004 trova applicazione unicamente nel caso in cui detti impianti siano eseguiti nell'ambito degli interventi edilizi.</u> Si suggerisce in ogni caso una riformulazione del testo con i riferimenti normativi completi nei seguenti termini:
---	---



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

	“1. Al comma 7 bis dell’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), come aggiunto dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 8/2011, le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.
Art.12	Si rammenta che il contenuto di questo articolo è già confluito nell'atto n. 763 bis approvato dalla II Commissione Consiliare permanente in data 9 marzo 2012 e in attesa di estensione del testo della deliberazione finale adottata dall'Assemblea.
(Ulteriore integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18)	
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), è aggiunto il seguente:	
"4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale.”.	
Art. 13	
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)	
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d’onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l’accesso), è aggiunto il seguente:	
“2 bis. Il prestito sociale d’onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull’importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”.	
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:	
“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l’importo per l’abbattimento totale degli interessi derivanti	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.	
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: l'abbattimento totale” sono aggiunte le seguenti: “e per la garanzia”.	
4. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2007 è aggiunto il seguente:	
“Art. 7 bis (Norma finale) 1. La garanzia di cui all'articolo 1, comma 2 bis è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.”.	Si rileva che questo articolo 7 bis aggiunto dal DDL in esame, trattandosi di disposizione di diritto intertemporale, non può essere inserita nel corpo della stessa L.r. 25/2007. Ed invero la stessa fa riferimento alla garanzia che viene introdotta con l'odierno intervento normativo a seguito dell'aggiunta di un comma nell'articolo 1 della stessa L.r. 25/2007. Va da sé pertanto che il contenuto di natura intertemporale indicato in questo comma 7 bis debba trovare la sua idonea collocazione nel corpo dell'intervento normativo modificativo e non in quello delle norme oggetto di modifica. Si propone una riformulazione del testo con un articolo a sé stante nel corpo del DDL in esame nei seguenti termini: “Art. 14



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

	(Decorrenza garanzia L.r. 25/2007) 1. La garanzia di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, come introdotto dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5 della stessa l.r. 25/2007, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.”
Art. 14	
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)	
1. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.	
Art. 15	
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente:	
"2 bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti è ridotta del dieci per cento.	Si rileva che le disposizioni contenenti la disciplina intertemporale riferibile all'anno 2013 non possono essere contenute nella L.r. 6/2009 trattandosi quest'ultima legge di normativa a regime. Si suggerisce pertanto di estrapolare dette disposizioni dal testo del PDL come oggetto di modifica della stessa L.r. 6/2009 e inserirle in un articolo a sé stante facente parte integrante del PDL in esame. Si propone una riformulazione del testo con un articolo inserito nel corpo del DDL in esame, come di seguito indicato: "Art. 16 (Riduzione indennità organi L.r. 6/2009) 1. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2 bis, dell'articolo 13, della l.r. 6/2009, come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, è ridotta del dieci per cento. 2. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea di cui all'articolo 15,



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

	comma 1, l.r. 6/2009, spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese). 3. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009, spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del medesimo comma 2.”
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 6/2009 sono aggiunti i seguenti:	
“5 bis. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).	
5 ter. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo di cui al comma 5 bis.”.	
Art. 16	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

(Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)	
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore), le parole: "secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".	
Art. 17	Si veda sopra in nota agli articoli 1 e 2 del DDL.
(Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)	
1. L'articolo 1 della legge regionale del 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.	
2. L'articolo 3 della l.r. 4/2011 è abrogato.	
Art.18	
(Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: "anni" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto al comma 7 bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006".	
Art. 19	
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)	
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: "e industria" sono soppresse.	
2. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituita dalla seguente.	
“Allegato A) Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)	



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

Testo unico	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Artigianato	30/09/12
Turismo	31/12/12
Commercio	30/06/13
Governo del territorio	30/09/13
Agricoltura	31/12/13
Sanità e servizi sociali	31/12/13
<u>Si riporta di seguito la tabella dell'allegato A) della L.r. 8/2011 attualmente vigente</u>	
<i>Testo unico</i>	<i>Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale</i>
<i>Governo del territorio</i>	<i>30/09/12</i>
<i>Turismo</i>	<i>31/12/12</i>
<i>Commercio</i>	<i>30/06/13</i>
<i>Artigianato e industria</i>	<i>31/12/13</i>



Servizio Legislazione

Sezione Analisi tecnico-normativa e Affari giuridici

<i>Agricoltura</i>	<i>30/06/14</i>
<i>Sanità e servizi sociali</i>	<i>31/12/14</i>
	Si rammenta che ai sensi dell'articolo 40 comma 3 dello Statuto, tutte le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico sono discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
Art. 20	
(Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n.18)	
1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.	
2. Il comma 8 dell'articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.	